



65020 Abbateggio (PE) Via Roma, 8 – Tel. 085.8574223 fax 085.8574043
www.comune.abbateggio.pe.it – comune@comune.abbateggio.pe.it

ORDINANZA n. 18

Prot. 2724 data 17.11.2022 Albo n. 308	Divieto di somministrazione di bevande e alimenti per asporto in contenitori di vetro.
--	---

IL SINDACO

Vista la nota redatta dalla Pro Loco di Abbateggio del 27.10.2022, acclarata a protocollo dell'Ente al n. 2614 del 07.11.2022, la medesima associazione di promozione turistica comunica l'organizzazione della V edizione dell'evento "Bacchanalia", per la serata di sabato 19.11.2022, da protrarsi, sino a conclusione alle prime ore del giorno seguente, 20.11.2022;

Rilevato che l'evento organizzato e promosso dalla Pro Loco è, altresì, partecipato dal Comune di Abbateggio, con l'intento di promuovere i prodotti enogastronomici del territorio e la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e artistico dei piccoli borghi;

Considerato che l'associazione Pro Loco richiede la concessione dell'occupazione del suolo pubblico per il suddetto periodo del 19.11.2022 e del 20.11.2022, sino a conclusione dell'evento, per tutta l'area del centro storico del Paese compreso tra le vie Via Aldo Moro, Piazza 6 aprile 2009 antistante Ostello, Piazza Madonna del Carmine, Via Madonna del Carmine, Piazza San Lorenzo, Piazza Falcone, Piazza IV Novembre, Via Madonna dell'Elcina da Piazza 6 aprile 2009 fino alla Salita dei due Pastorelli;

Rilevata la necessità di dare seguito alla suindicata richiesta;

Valutato che è previsto significativo afflusso di cittadinanza con previsione di consumazione di bevande ed alimenti non solo nelle cantine allestite nel Centro storico ma anche preso i locali pubblici che esercitano la somministrazione di bevande ed alimenti;

Considerata la necessità di tutela della pubblica incolumità ed al fine di prevenire possibili danni a cose;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 50, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti nei particolari casi in cui, in sede locale, possano

verificarsi pericoli imminenti ed attuali non altrimenti evitabili, afferenti ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

- l'art. 54, co. 4, per il quale: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del T.U.E.L., che ha disciplinato l'ambito del potere di ordinanza attribuito ai Sindaci, con particolare riguardo alle nozioni di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Vista la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale di pubblica sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno – a firma del Capo di gabinetto, Prefetto Matteo Piantedosi n. 11001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018;

Vista la circolare della Prefettura di Pescara del 20 luglio 2018 avente ad oggetto: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 112/1998;

Richiamato l'art. 2, D.M. 5 agosto 2008;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi sopra descritti e di sicurezza e tutela della pubblica incolumità:

1. dalle ore 19,00 di sabato 19 novembre 2022 alle ore 1,00 di domenica 20 novembre 2022 il divieto della vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività ed esercizi commerciali;
2. di esporre in modo visibile al pubblico, mediante apposita cartellonistica ed avvisi, il presente divieto.

INFORMA

che l'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. Si richiama la disposizione dell'art. 650 c.p. la quale prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Abbateggio nonché con diffusione con le consuete modalità.

che il presente provvedimento sia trasmesso senza ritardo al:

- Prefetto della provincia di Pescara, anche per quanto disposto dall'art. 54, d.lgs. 267/2000;
- Raggruppamento Carabinieri Parchi - Stazione Carabinieri "Parco" di Lettomanoppello;
- Comando Stazione Carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore;
- Polizia stradale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, (d.lgs. 104/2010) ed, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione (dPR 24.11.1971, n. 1199).

Abbateggio, lì 17.11.2022

IL SINDACO

Ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico

